

Edizione di lunedì 30 ottobre 2017

IVA

Il passaggio al regime definitivo dell'IVA per gli scambi intra-UE

di **Marco Peirola**

CRISI D'IMPRESA

Riforma L.F.: emersione anticipata della crisi e curatore "rafforzato"

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Anche per i soggetti Irpef l'ACE è limitata al patrimonio netto

di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

Perché le ASD non rientrano nel Codice del Terzo Settore?

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

ADEMPIMENTI

Seconda o unica rata acconto imposte: versamento al 30 novembre

di **Dottryna**

IVA

Il passaggio al regime definitivo dell'IVA per gli scambi intra-UE

di **Marco Peirola**

Nel Piano d'azione sull'IVA, di cui al doc. COM(2016) 148 del 7 aprile 2016, la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta che definisca i principi per un **sistema definitivo dell'IVA per gli scambi di beni tra Stati membri della UE**.

La Commissione ha proposto di sostituire l'attuale regime transitorio con un **regime definitivo**. In linea con le richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, tale sistema dell'IVA definitivo si baserà sul **principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione**.

Al fine di consentire un passaggio graduale per le Amministrazioni fiscali e le imprese, tale cambiamento sarà attuato mediante un **approccio in due fasi**.

Nella **prima tappa**, si stabilirà il trattamento ai fini IVA delle cessioni intraunionali di beni tra operatori economici, mentre nella **seconda tappa** il nuovo trattamento impositivo sarà esteso a tutte le transazioni intraunionali, comprese le prestazioni di servizi, in maniera che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all'interno del mercato unico, siano esse effettuate a livello nazionale o transfrontaliero, siano trattate allo stesso modo. L'attuazione di questa seconda tappa sarà proposta dalla Commissione dopo un adeguato monitoraggio dell'attuazione della prima tappa, il cui funzionamento sarà valutato dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Dopo avere consultato tutte le parti interessate e avere condotto un'analisi dettagliata delle diverse opzioni per l'attuazione del principio di destinazione, la Commissione ha optato per norme di tassazione secondo le quali, per le cessioni intraunionali di beni, **il fornitore dovrà addebitare l'IVA al proprio cliente** secondo **l'aliquota dello Stato membro di arrivo dei beni**. L'imposta dovrà essere dichiarata e pagata tramite il **meccanismo dello "sportello unico"** nello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

Tuttavia, durante la prima tappa del sistema definitivo dell'IVA, **in deroga a questo principio generale**, il cessionario che sia un **"soggetto passivo certificato"** continuerà ad essere tenuto al versamento dell'imposta sui beni acquistati da altri Stati membri, esattamente come accade oggi, cioè con il meccanismo del **reverse charge**.

Ai fini dell'attuazione della prima tappa, quest'ultima è stata ulteriormente suddivisa in **due fasi intermedie**, che comprendono un insieme di proposte che dovranno essere adottate dalla Commissione quest'anno (tappa intermedia 1) e un'altra proposta da adottare il prossimo anno (tappa intermedia 2).

Con riguardo alla **prima tappa intermedia**, il 4 ottobre 2017 è stato adottato un “**pacchetto**” composto da **tre atti legislativi**, segnatamente:

- una **proposta di Direttiva** che modifica la [Direttiva n. 2006/112/CE](#), introducendo:
- il **concetto di “soggetto passivo certificato”**, modellato sulla nozione di “operatore economico autorizzato” in ambito doganale. Tale concetto attesta che una particolare impresa può essere considerata un contribuente **affidabile**, beneficiando in tal modo di determinate semplificazioni. A questo scopo, la proposta stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere lo *status* di “soggetto passivo certificato”, i casi di esclusione, lo Stato membro competente per la concessione e la revoca dello *status*, il diritto dei soggetti passivi a presentare ricorso contro le decisioni amministrative in materia e l’obbligo di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri;
- una serie di “**soluzioni rapide**” richieste dal Consiglio, ossia: (i) la semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del “**call-off stock**” (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”); (ii) il riconoscimento del **numero di identificazione IVA del cessionario** quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione IVA della cessione intraunionale di beni; (iii) la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle **vendite “a catena”** (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”);
- gli **istituti giuridici che caratterizzano il funzionamento del sistema definitivo dell’IVA**, vale a dire il **principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione** e lo “**sportello unico**” che consentirà ai fornitori di dichiarare l’IVA dovuta sulle cessioni intraunionali nel loro Stato membro di appartenenza;
- una **proposta di Regolamento** che modifica il [UE n. 282/2011](#), diretta ad armonizzare e semplificare le norme in materia di **prova del trasporto intraunionale di beni** al fine di applicare l’esenzione IVA prevista per le cessioni intracounionali di beni. Tale semplificazione si applicherà nel solo caso in cui l’operazione coinvolga un “soggetto passivo certificato”;
- una **proposta di Regolamento** che modifica il [UE n. 904/2010](#), indispensabile per garantire l’**inclusione dello status di “soggetto passivo certificato” nel sistema VIES**. Essa fornirà la base giuridica per uno strumento informatico efficiente che consentirà a Stati membri e operatori di verificare immediatamente per via elettronica se un operatore sia in possesso di tale *status*.

In merito, infine, alla **seconda tappa intermedia**, nel 2018, la Commissione adotterà una proposta di Direttiva, accompagnata dai relativi provvedimenti di attuazione, contenente le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del sistema definitivo dell’IVA. Entro il 2022 saranno anche proposti i provvedimenti di attuazione che dovranno costituire la base degli sviluppi informatici necessari per il funzionamento del nuovo sistema.

OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Riforma L.F.: emersione anticipata della crisi e curatore “rafforzato”

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

Come anticipato in un [precedente contributo](#), lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2.681 avente ad oggetto la **“Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza”** il cui testo detta alcuni **principi e criteri** ai quali si dovranno attenere i decreti attuativi di prossima emanazione che introdurranno **importanti novità nell’ambito della disciplina fallimentare**. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a conclusione del percorso parlamentare, ha commentato la riforma definendola *“di portata epocale”* a fronte del fatto che *“l’impianto della normativa che riguarda il fallimento risale ancora al 1942”*.

L’esame degli articoli riportati nella legge delega consente di individuare quelle che saranno le **principali novità** nell’impianto della normativa fallimentare, che verranno implementate nei prossimi mesi tramite l’approvazione dei decreti attuativi.

Il disegno di legge n. 2.681 in esame, delinea una serie di **novità** sia perché prevede l’introduzione di specifiche **procedure di allerta** finalizzate all’**emersione anticipata della crisi**, sia perché prevede ampio spazio agli strumenti di **composizione stragiudiziale** della crisi con la finalità di favorire una **mediazione** tra debitore e creditori per gestire al meglio l’insolvenza; viene introdotta una vera e propria procedura di **composizione assistita della crisi**, di natura **non giudiziale e confidenziale**, che verrà guidata da un **nuovo organismo**, appositamente istituito presso ciascuna **Camera di commercio**, che avrà il compito di addivenire ad una soluzione della crisi **concordata** tra il **debitore** e i **creditori** entro un **congruo termine**, che non potrà superare i **sei mesi**. Se nel termine prescritto **l’organismo di composizione della crisi**, coadiuvato da un collegio composto da almeno **tre esperti**, non riuscirà a raggiungere una soluzione concordata tra il debitore ed i creditori, dovrà informare il **Tribunale** affinché accerti tempestivamente lo **stato di insolvenza**. Il procedimento descritto potrà essere intrapreso **su istanza del debitore** o a seguito di **segnalazioni da parte dei creditori**.

Vengono inoltre introdotte delle vere e proprie **procedure di allerta** che pongono a carico degli **organi di controllo societari** (revisore contabile o società di revisione) e dei **creditori pubblici**, tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, l’obbligo di **segnalare** immediatamente all’Organismo istituito presso le Camere di commercio la presenza di **fondati indizi** della crisi. Con riferimento alla **segnalazione da parte degli organi di controllo**, la delega fornisce un’indicazione precisa degli indizi da esaminare quale “campanello di allarme”, richiamando specifici indici di natura **finanziaria** quali il rapporto tra

mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.

Parallelamente, in un'ottica incentivante, vengono introdotte **misure premianti** per l'organo di controllo che segnali tempestivamente la presenza degli **indizi di crisi**, prevedendo la mancata attivazione della **responsabilità solidale** dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze **pregiudizievoli** dei fatti o delle omissioni successive la predetta segnalazione. Con riferimento invece ai **creditori pubblici**, la mancata segnalazione da parte di questi ultimi prevede addirittura la perdita dei privilegi sui rispettivi crediti.

Nel caso di crisi aziendali **irreversibili**, una volta che entrerà in vigore la nuova legge fallimentare, non si parlerà più di fallimento ma di **liquidazione giudiziale**; un ruolo centrale verrà ancora una volta ricoperto dal **curatore** il quale però nella nuova procedura vedrà rafforzati i suoi poteri. Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà introdurre misure dirette a rendere **più efficace la funzione del curatore**, definendo i poteri di accertamento e di accesso alle banche dati delle pubbliche Amministrazioni e prevedendo la legittimazione dello stesso curatore a promuovere o anche a proseguire specifiche azioni giudiziali.

In sede di chiusura della procedura **di liquidazione giudiziale**, la legge delega prevede di affidare direttamente al curatore, anziché al giudice delegato, la fase di **riparto dell'attivo** tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Con riferimento alle azioni giudiziali si ritiene opportuno precisare che la delega prevede inoltre la riorganizzazione del tema dell'**azione di responsabilità** promossa nei confronti dell'organo amministrativo, invitando opportunamente il legislatore a regolamentare i **criteri di quantificazione del danno** risarcibile per le condotte negligenti dell'organo gestorio in violazione di quanto previsto dall'[articolo 2486 del cod. civ.](#)

Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:
CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Anche per i soggetti Irpef l'ACE è limitata al patrimonio netto

di **Fabio Garrini**

Il [decreto del 3 agosto 2017](#), che ha revisionato la disciplina ACE dopo le modifiche apportate dalla L. 232/2016 e dal D.L. 50/2017, nella verifica dell'importo agevolabile, **conferma la necessità di verificare il limite del patrimonio netto** al termine del periodo d'imposta.

Il limite del patrimonio netto

L'[articolo 11, comma 1](#), del decreto attuativo prevede che *"in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie"*. In relazione a tale previsione, la relazione accompagnatoria precisa che il patrimonio netto deve essere assunto al **loro dell'utile dell'esercizio**.

Peraltro, la disposizione richiede che il patrimonio netto di bilancio debba essere in ogni caso assunto al netto delle **riserve per acquisto azioni proprie**. Tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivanti dalla riforma contenuta nel D.Lgs. 139/2015, **si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio**; al contrario, tutte le altre riserve di bilancio, anche quelle rilevate a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili, necessariamente assumono rilevanza.

Infatti, quando l'[articolo 5, comma 8](#), del decreto afferma che non assumono rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, nonché quelle derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda, si riferisce *"ai fini della determinazione della variazione in aumento"*.

In altre parole, **l'iscrizione di una riserva positiva legata ad uno strumento derivato non rileva quale incremento, ma inciderà sul patrimonio netto alla fine dell'anno, per la verifica dell'importo massimo agevolabile**.

La previsione in commento, a prima vista appare tautologica, posto che l'ACE è governata dagli incrementi e decrementi di patrimonio; in realtà occorre ricordare che **non tutte le variazioni di patrimonio rilevano quali incrementi o decrementi**, quindi potrebbe verificarsi la riduzione di patrimonio che non rileva come variazione diminutiva ai fini ACE, ma finisce per **comprimere il patrimonio netto finale, quindi finendo per vincolare l'importo massimo agevolabile**.

Il tipico caso è quello della **perdita di esercizio**: l'[articolo 5, comma 4](#), del decreto attuativo

stabilisce che “rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti”. La perdita, **non** essendo evidentemente una **distribuzione** di risorse ai soci, non va considerata una variazione diminutiva; d'altro canto, riducendo il patrimonio netto finale, limita l'importo agevolabile.

Il caso dei soggetti Irpef

L'applicabilità della previsione in commento ai soggetti Irpef certo **non si poneva con la precedente disciplina**, posto che per le società di persone ed imprese individuali in contabilità ordinaria l'agevolazione era calcolata applicando il rendimento nozionale previsto per quel periodo d'imposta al patrimonio netto esistente alla fine del periodo d'imposta. Quindi la verifica di tale limite era **implicita**.

La **nuova disciplina** prevede invece che il calcolo della base agevolabile sia determinato con sommatoria di due componenti, lo *stock* patrimoniale (ossia la variazione, se positiva, di patrimonio netto tra il 31.12.2010 e il 31.12.2015) a cui vanno aggiunti gli incrementi netti realizzati dal 2016 in poi.

Quindi, **potrebbe accadere che la base agevolabile teorica sia superiore al patrimonio netto**.

Al riguardo, non pare vi possano essere dubbi sul fatto che, **anche per i soggetti Irpef opera il limite di cui si è detto in precedenza**.

Questo si ricava, oltre che da considerazioni di ordine sistematico, anche da alcuni passaggi del decreto. Prima di tutto il [comma 1 dell'articolo 8](#) afferma che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.” E il vincolo al patrimonio netto è certamente **compatibile** con le nuove regole di determinazione della base ACE dei soggetti Irpef.

Inoltre, l'[articolo 11](#) è posto successivamente tanto alle disposizioni relative ai soggetti Ires quanto a quelle dei soggetti Irpef, come **disposizione di rilevanza generale**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Perché le ASD non rientrano nel Codice del Terzo Settore?

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

In conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della riforma che ha interessato le organizzazioni appartenenti al cosiddetto Terzo Settore è il caso di fare chiarezza su una questione che sta agitando gli animi di alcuni commentatori: **le associazioni sportive dilettantistiche rientrano o meno nel Codice del Terzo Settore?**

La risposta, diciamolo subito, è **no** e vediamo perché.

Il D.Lgs. 111/2017 che disciplina l'istituto del **cinque per mille** ha espressamente suddiviso, al proprio articolo tre, tra i destinatari del riparto di detto contributo, alla lettera "A", gli enti del terzo settore di cui alla L. 106/2016 e, alla lettera "E", le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Pertanto non vi è dubbio che la scelta sia stata di **non ricomprendere** le sportive tra i soggetti facenti parte a pieno titolo del terzo settore.

Ma è altrettanto vero che, invece, sotto il profilo oggettivo, *"l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica"* è una delle attività di **interesse generale** previste per gli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali.

Ciò porta a ritenere che un **ente del terzo settore "possa" fare attività sportiva dilettantistica** ma che una **associazione sportiva dilettantistica**, come tale, **non faccia parte del terzo settore**.

Essendo il CONI, l'unico certificatore dell'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica (vedi articolo 7 L. 27.07.2004 n. 186), non vi è dubbio che dovrà "anche" ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'**iscrizione** al **registro CONI** delle associazioni e società sportive dilettantistiche (rispettandone pertanto i requisiti di accesso), ma lo farà "mantenendo" la sua natura di ente del terzo settore.

Va quindi ricordato che sono le **associazioni sportive dilettantistiche** i soggetti a cui fanno riferimento le disposizioni fiscali del Tuir: segnatamente l'[articolo 67, comma 1, lettera m\)](#), e l'[articolo 148, comma 3](#) e seguenti del Tuir, ma anche l'[articolo 25 della L. 133/1999](#) e, non da ultimo, l'[articolo 4, comma 4](#) e seguenti del D.P.R. 633/1972, oltre che la L. 398/1991.

Tutte queste disposizioni **non si modificano** per le associazioni sportive dilettantistiche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017. In pratica, la **normativa previgente per i sodalizi dilettantistici rimane inalterata**.

Ma, ed è questo il tema in discussione, un ente del terzo settore che svolga o intenda svolgere attività sportive dilettantistiche, potrà continuare ad utilizzare tali norme?

La risposta purtroppo è **negativa**, almeno allo stato attuale, in assenza di interpretazioni diverse da parte della Agenzia delle Entrate.

Infatti, ai sensi del primo comma dell'[articolo 79 del CTS](#), per gli enti oggetto della riforma trovano applicazione le norme del Testo unico delle imposte sui redditi solo **“in quanto compatibili”**.

L'[articolo 89, primo comma, lett. c\), del CTS](#) prevede espressamente che agli enti del terzo settore non si applichi la L. 398/1991. Non vi è dubbio che detta previsione si applichi espressamente nei confronti degli enti del terzo settore che praticino **attività sportive** in quanto, altrimenti, sarebbe stata sufficiente la previsione dell'articolo 102, comma 2, lett. e), che abroga l'articolo 9-bis del D.L. 417/1991 che ha esteso l'applicazione della citata L. 398/1991 a tutti gli enti senza scopo di lucro.

Analogamente, per gli enti del terzo settore che praticino attività sportive, non potrà trovare applicazione l'[articolo 149 del Tuir](#) (espressamente derogato dall'articolo 89, comma 1, lett. a) del CTS), ma si dovranno applicare i criteri di **perdita** della **natura** di **ente non commerciale** espressamente previsti dal codice.

Con ogni probabilità si dovrà ritenere non applicabile, agli ETS “sportivi” anche la disciplina sui **compensi** di cui all'[articolo 67, primo comma, lett. m, del Tuir](#), in quanto in contrasto con l'articolo 16 del CTS, laddove viene previsto che i lavoratori di detti enti debbano avere **condizioni normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro**. L'assenza di copertura previdenziale e assicurativa su tali compensi li pone sicuramente su un **gradino inferiore** a quello previsto dai CCNL esistenti.

È quindi legittimo che un ente che svolge questa attività decida di:

- assumere la denominazione di ETS (e **non più solo** ASD);
- iscriversi nel registro Unico del Terzo Settore (diventando quindi a questo punto rilevante l'iscrizione nel registro CONI solo ai fini del riconoscimento della attività sportiva svolta), all'interno di una delle **categorie “tipizzate”** (che, ricordiamo, sono quelle di ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed enti “residuali”);
- applicare il regime fiscale di cui [all'articolo 79 del D.Lgs. 117/2017](#) e, solo se si configura come APS o ODV, quello **forfettario** di cui all'articolo 86 del Codice (e non più quello della L. 398/1991).

Per esemplificare, quindi, una volta che le nuove disposizioni saranno pienamente operative potrà esistere un'associazione che decide di **iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore** come APS e svolgere **attività** nel settore dello **“sport dilettantistico”**. Questo soggetto potrà

beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate dal Codice alle APS (tra cui la **decommercializzazione** dei servizi resi dietro corrispettivo a soci o familiari) e, se crede, determinare il reddito d'impresa applicando una tassazione a *forfait*, se i ricavi stanno al di sotto del limite di 130.000 euro all'anno. In ogni caso però **non potrà mai qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica** (o meglio, sarà una qualifica irrilevante), perché questa definizione – e tutta la normativa ad essa collegata – non trova una sua propria identità all'interno delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

È molto importante fare chiarezza sul punto, per consentire agli enti di **valutare** con precisione la propria posizione e decidere, se del caso, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per collocarsi all'interno dell'uno o dell'altro dei **grandi raggruppamenti** (ETS o ASD) che si verranno a formare a seguito dell'entrata in vigore della riforma. La valutazione, in questo caso, non può prescindere da un'analisi approfondita del diverso **trattamento fiscale** applicabile nell'uno e nell'altro caso.

Ciò che non si può permettere, però, è la confusione tra le due fattispecie. Per cui, in conclusione, ribadiamo con maggiore vigore che **le ASD non rientrano affatto nel Codice del Terzo Settore per espressa scelta operata dal legislatore.**

Seminario di specializzazione

**SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Seconda o unica rata acconto imposte: versamento al 30 novembre

di **Dottryna**



Il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte rappresenta un appuntamento classico per i contribuenti.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni caratteri generali dell'obbligo, tenuto conto dell'imminente scadenza del pagamento.

Entro il **prossimo 30 novembre** i soggetti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2017 relativo, tra gli altri:

- alle imposte Irpef, Ires e Irap;
- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe;
- all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex L. 98/2011;
- all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014);

Si ricorda che l'acconto può essere determinato con il criterio "**storico**" oppure quello "**previsionale**".

Nel primo caso, il calcolo è effettuato facendo riferimento all'imposta dovuta per l'**anno precedente** (2016), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dal modello Redditi.

Nel secondo caso, invece, il calcolo è effettuato facendo riferimento all'imposta dovuta per l'anno in corso (2017), tenendo conto dei redditi che **presumibilmente** si realizzeranno nell'anno nonché degli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Acconto Irpef

Ai fini del calcolo dell'acconto Irpef 2017, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a considerare il **100%** dell'importo risultante dal rigo RN34 del modello Redditi PF.

In particolare, il **suddetto acconto**:

- va corrisposto in **unica soluzione** entro il **prossimo 30 novembre**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
- va corrisposto in **2 rate**, se l'ammontare del rigo RN34 supera 257,52 euro, di cui:
 1. la prima, nella misura del 40%, era da versare entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
 2. la seconda, nella restante misura del 60%, da corrispondere entro il **prossimo 30 novembre**.

Si ricorda che nel quadro RN del modello Redditi PF è presente il prospetto "**Acconto 2017**" nel quale va riportato l'ammontare dell'acconto dovuto. In particolare, tale quadro è riservato all'indicazione:

- nel **rigo RN61**: dei **casi "particolari"** in cui si procede alla **rideterminazione dell'acconto** del reddito, dell'imposta netta e dell'importo "differenza";
- nel rigo **RN62**: **dell'acconto risultante dall'applicazione del metodo storico**, anche se il contribuente ha scelto il metodo "previsionale".

Acconto 2017

	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto ¹	Secondo o unico acconto ²	
		,00	,00	,00

Pertanto, nel caso si verifichino le condizioni per procedere alla rideterminazione dell'Irpef dovuta, al fine di determinare il versamento o meno dell'acconto 2017, occorre considerare quanto riportato nella colonna 4 del rigo RN61, ossia l'ammontare del rigo "**Differenza**" risultante dalla rideterminazione.

Acconto cedolare secca

Ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:

- l'acconto 2017 è dovuto **in misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2016;
- occorre seguire le regole previste per l'Irpef.

Schematicamente occorre procedere come segue:

Rigo RB11, campo 3

Acconto

Misura

Termine

Importo superiore a € 51,65 e Unica **95%**
inferiore a € 257,52 soluzione

30/11/2017



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >